

DISCIPLINARE DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA, FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI E ASSOCIAZIONE CINECLUB PEYOTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESTASIA" - FESTIVAL DI CINEMA ASIATICO, 4. EDIZIONE, GIUGNO 2019

Tra

il **COMUNE DI REGGIO EMILIA**, con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1 - cap 42121, P. IVA. 00145920351, che agisce, ex art. 107 del D. Lgs. 267/2000, nella persona di **GIORDANO GASPARINI**, Dirigente Servizio Servizi Culturali, di seguito per brevità denominato "**Comune**"

e

la **FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI**, nella persona del Presidente, Davide Zanichelli in qualità di legale rappresentante, con sede a Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 29-31 - P.Iva/C.F. 02456050356, di seguito per brevità denominata "**Fondazione**"

e

l'**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CINECLUB PEYOTE**, con sede a Quattro Castella in Piazza A. Gramsci 8/1, C.F./P.iva: 01866110354 rappresentata dal legale rappresentante **GRAZIANO MONTANINI**, nato a Macerata il 06 marzo 1972 e residente a Reggio Emilia in Via Manara 10, codice fiscale MNTGZN72C06E783G, di seguito denominata "**Associazione**";

Premesso

- che il Comune, la Fondazione e l'Associazione intendono promuovere la quarta edizione del progetto "Estasia", festival dedicato al cinema asiatico, previsto a Reggio Emilia l'11 giugno presso l'Arena estiva ex Stalloni, il giorno 10 e dal 12 al 17 giugno 2019 presso il Cinema Comunale Rosebud, secondo la bozza di programma allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);
- che tale iniziativa è considerata di rilievo culturale e di interesse pubblico, in quanto si propone di offrire un'occasione per riflettere sulla recente cinematografia asiatica di qualità, coinvolgendo la cittadinanza e stimolando il dialogo con le comunità straniere presenti nel territorio, per creare nuove opportunità sui temi cruciali della convivenza multiculturale e dell'inclusione sociale;
- che il progetto punta sulla cooperazione culturale tra soggetti pubblici e privati, iscrivendosi nelle finalità istituzionali e negli obiettivi strategici degli enti promotori Comune, Fondazione e Associazione;
- che il progetto prevede un'offerta di film d'autore ed eventi collaterali, selezionati in forma partecipata coinvolgendo esponenti delle comunità locali nella definizione del programma, con il duplice obiettivo: da un lato, di stimolare un confronto sui diversi modi di percepire e fruire la recente produzione cinematografica orientale nei paesi d'origine, nei paesi europei e nel contesto locale; dall'altro, di avvicinare un pubblico ampio e non solo specialistico sia a livello locale che regionale e nazionale; per favorire l'accesso, l'ingresso alle iniziative è a pagamento a tariffe contenute;

Tenuto conto dei risultati positivi ottenuti nel corso della scorsa edizione del progetto “Estasia” che si è tenuta dall’ 11 al 18 giugno 2018 con una buona affluenza di pubblico e considerato opportuno dare continuità all’iniziativa anche nell’anno 2019 per gli obiettivi di promozione culturale, sociale e del territorio locale sopra indicati;

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto fra i contraenti sopra indicati

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e contenuto

Forma oggetto del presente accordo la collaborazione per realizzare la quarta edizione del progetto “Estasia”: festival di cinema asiatico, previsto a Reggio Emilia l’11 giugno presso l’Arena estiva ex Stalloni, il giorno 10 e dal 12 al 17 giugno 2019 presso il Cinema Comunale Rosebud, secondo la bozza di programma allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato B);

Art. 2 - Impegni dell’Associazione

L’Associazione assume la responsabilità relativa all’organizzazione dell’evento secondo il programma sopra indicato all’art 1, assicurando nello specifico:

- la progettazione condivisa con i co-promotori Comune e Fondazione; la produzione artistica e tecnica nonché la realizzazione delle attività previste; la titolarità e gestione dei rapporti con altri partner pubblici e privati, con gli sponsor (art. 5), con fornitori di beni, servizi e prestazioni; l’assunzione di ogni onere economico e finanziario, ad esclusione di quelli relativi alle attività garantite dal Comune (art. 3) e dalla Fondazione (art. 4);
- la gestione del servizio di biglietteria e introito degli incassi relativi e di tutti gli aspetti amministrativi riguardanti la raccolta di sponsorizzazioni e contributi;
- definizione e realizzazione di un piano di comunicazione condiviso con i copromotori Comune e Fondazione nonché collaborazione con gli stessi per le attività di ufficio stampa, elaborazione e diffusione on line e off line di contenuti informativi e promozionali tramite i rispettivi canali istituzionali;
- la gestione del Cinema comunale Rosebud, quale sede della manifestazione, messa a disposizione gratuitamente dal Comune nel periodo e per le attività in programma,
- il monitoraggio e la rendicontazione anche economica delle attività;

L’Associazione dichiara:

- di aver visitato i locali del Cinema Rosebud, di conoscerne le attuali condizioni e lo stato manutentivo, con ciò di ritenerlo nel complesso idoneo all’uso pattuito. I locali già dotati di impianti con certificazione di conformità, attrezzature e sistemi di protezione antincendio a norma e debitamente revisionati e collaudati, verranno consegnati nello stato di fatto in cui si trovano e saranno restituiti nello stesso stato salvo il normale deterioramento dovuto all’uso;

L’Associazione si impegna altresì a:

- osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza, le norme antincendio, le norme di igiene, le norme Siae e fiscali, le norme previdenziali e assistenziali, le norme di sicurezza sul lavoro, le norme generali e particolari attinenti alle attività poste in essere in occasione delle attività realizzate presso i locali del Cinema Rosebud, intendendosi esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune per eventuali omissioni od inosservanze a tali disposizioni;

- prendere visione del Documento di Informazione dei Rischi e di tutta la documentazione inerente i rischi prodotta dal Comune in ordine a quanto previsto e imposto dal D, Lgs 81/2008 e s.m.i., accettandoli senza riserva alcuna e impegnandosi a rispettarne e a farne rispettare pienamente e scrupolosamente tutti i limiti e gli obblighi ivi contenuti;
- conoscere e rispettare i limiti di capienza dei locali del Cinema Rosebud, fissato nel numero massimo di 183 persone compresenti, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità per l'inosservanza di detti limiti;

Art. 3 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione gratuitamente i locali dell'Arena estiva ex Stalloni per le attività previste in programma e il personale tecnico addetto alle proiezioni e al controllo di sala, tra gli utilizzi gratuiti riservati al Comune previsti dal vigente affidamento in gestione della struttura comunale ad Arci Nuova Associazione Reggio Emilia;
 - mettere a disposizione gratuitamente i locali attrezzati del Cinema comunale Rosebud per le attività previste in programma e il personale tecnico addetto alle proiezioni nel periodo dal 10 al 17 giugno 2019 (con chiusura il giorno 11) e assumendosi direttamente le spese di apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia dei locali del Cinema comunale Rosebud;
 - mettere a disposizione personale del Servizio Servizi culturali con competenze specifiche di settore per contribuire alla definizione del programma di attività condiviso (scelta dei film e contenuti di progetto);
 - collaborare alla definizione di un piano di comunicazione condiviso con i copromotori Fondazione e Associazione nonché svolgere attività di ufficio stampa, elaborazione e diffusione on line e off line di contenuti informativi e promozionali tramite i propri canali istituzionali (media facebook, mailing list, sito ecc...);
 - assicurare la copertura assicurativa e le spese per utenze generali, riferite alla conduzione del Cinema Rosebud e dell'Arena estiva ex Stalloni nel periodo in oggetto.
- A tal fine si specifica che l'insieme delle prestazioni determina un vantaggio economico pari ad € 3.000 per l'Associazione.

Art. 4 - Impegni della Fondazione

La Fondazione si impegna a:

- erogare all'Associazione un contributo di € 5.000,00 per la realizzazione del progetto con successivo apposito atto;
- collaborare alla definizione di un piano di comunicazione condiviso con i copromotori Comune e Associazione nonché svolgere attività di ufficio stampa, elaborazione e diffusione on line e off line di contenuti informativi e promozionali tramite i propri canali istituzionali; realizzare eventuali strumenti pubblicitari e sostenere eventuali oneri per ospitalità e viaggi di relatori ed artisti da definire se opportuni e compatibilmente con le proprie risorse disponibili;

Art. 5 - Attività di fundraising

L'Associazione potrà usufruire di contributi e sponsorizzazioni, previa comunicazione al Comune e alla Fondazione circa la valutazione della compatibilità con le attività istituzionali degli stessi; Il Comune e la Fondazione si riservano, per ognuna delle sponsorizzazioni, l'autorizzazione di detta compatibilità e si riservano, altresì, la facoltà di non autorizzare le sponsorizzazioni reperite qualora ritengano che nelle attività dello sponsor possa derivare un conflitto di interesse tra pubblico e privato; e qualora ravvisino un possibile pregiudizio o danno d'immagine al fine di salvaguardare la

responsabilità istituzionale. Sono in ogni caso escluse, oltre alle sponsorizzazioni aventi per oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte secondo la normativa in vigore, quelle di propaganda da parte di partiti o altre istituzioni rappresentate, nonché quelle di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 6- Inadempimenti

Nel caso di inadempimento totale o parziale da parte dell'Associazione e/o della Fondazione e/o del Comune degli impegni contrattualmente assunti, ogni co-promotore si riserva la facoltà di recedere senza che gli altri nulla abbiano a pretendere a titolo di indennità o risarcimento; ogni co-promotore si riserva inoltre il diritto di rivalersi oltre che per le spese organizzative programmate, per l'eventuale risarcimento per danno d'immagine. Le parti si riservano la facoltà di recedere nel caso si verificasse l'impossibilità di realizzare le attività di cui all'oggetto per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili.

Art. 7 - Forza maggiore

Le parti non saranno responsabili nel caso di mancata effettuazione dell'iniziativa per cause di forza maggiore quali guerre, epidemie, atti o leggi di pubblica autorità o qualsiasi altra causa simile o dissimile comunque riconosciuta internazionalmente tra le cause di forza maggiore, e saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente contratto.

Art. 8 - Controversie

La firma del presente contratto comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata, se non per iscritto. Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione del presente contratto. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere l'accordo, il Foro competente sarà quello di Reggio nell'Emilia.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l'Associazione, la Fondazione ed il Comune tratteranno (manualmente, elettronicamente e informaticamente) i reciproci dati e/ o di terzi di cui verranno in possesso, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso sono salvaguardati i diritti previsti all'art. 7 del precitato decreto. L'Associazione, la Fondazione ed il Comune dichiarano di consentire al trattamento dei propri dati.

Art. 10 - Spese

Le spese eventuali conseguenti alla stipula e alla registrazione del presente atto saranno a carico dell'Associazione solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa, ex art. 10 della Tabella - parte II - del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986

Redatto e sottoscritto in due esemplari originali in Reggio nell'Emilia il 4 aprile 2019

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Dirigente Servizio Servizi Culturali
GIORDANO GASPARINI

FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI

Il Presidente

DAVIDE ZANICHELLI



ASSOCIAZIONE CINECLUB PEYOTE

Il Presidente

GRAZIANO MONTANINI

